

COMUNE DI COSSERIA

Provincia di Savona

Sede: Comune di Cosseria Loc. Chiesa 1 - 17017 COSSERIA (SV)

Codice fiscale e Partita IVA : 00298560095

Telefono: 019-519608 e 019-519450 Telefax: 019-519711

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E AMBIENTE N° 57 del 16 maggio 2017

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo intitolato a Claudio Rossi: campo di calcio, spazi per il pubblico e spazi distinti per atleti e pubblico, in Comune di Cosseria. Periodo 15 giugno 2017 / 15 giugno 2019.

IL RESPONSABILE

PREMESSO: che risulta intenzione dell'Amministrazione comunale, nel perseguimento del suo obiettivo teso a sviluppare, migliorare i servizi ai cittadini procedere all'esecuzione di interventi di sistemazione dell'Area Sportiva in Loc. Bosi

PRESO ATTO

- che occorre procedere per il periodo 15/6/2017 - 15/6/2019 all'affidamento della concessione e gestione del complesso sportivo adibito al gioco del calcio intitolato a Claudio Rossi in Comune di Cosseria;
- che detto complesso sportivo è composto dai seguenti impianti:
campo di gioco attualmente in terra battuta, delle dimensioni di mt. 100 x mt. 60, dotato di recinzione metallica;
tribune dedicate al pubblico;
torri faro per l'illuminazione notturna;
fabbricato con all'interno locali tecnici per il pubblico e per gli atleti.

RICHIAMATA:

la precedente deliberazione della Giunta comunale n° 21 in data 16 marzo 2017 con la quale veniva dato atto di indirizzo al fine di concedere in gestione la struttura sportiva di che trattasi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende procedere con celerità alla realizzazione del suddetto obiettivo;

RICHIAMATO l'art. 192 del d.Lgs n. 267/2000, che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATO ALTRESI' l'art. 32 del d.Lgs. n. 50/2016 - fasi delle procedure di affidamento - al comma 2 stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

ATTESO che per l'assegnazione della concessione in parola, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

TENUTO CONTO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal DL 52/2012 convertito in Legge 94/2012 e dal DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012, prevede l'obbligo, per gli Enti locali, di avvalersi di Convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, (M.E.P.A.) e che la violazione di tale obbligo determina nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo;

VERIFICATO che non risultano attive convenzioni Consip e che neppure il tipo di fornitura è disponibile sul Mercato Elettronico per cui occorre procedere mediante affidamento ordinario;

CONSIDERATO che si procede pertanto ad indire selezione per la migliore offerta mediante procedura di cui all'art. 36 comma 2, lett a) del DLgs 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa in analogia a quanto disposto all'art. 95 del DLgs 50/2016;

STABILITO che la gestione dell'impianto sportivo anzidetto, verrà affidata ad una Società Sportiva che usufruirà dell'impianto medesimo, sostenendone tutti i costi di gestione (energia elettrica, acqua, etc.), di manutenzione, custodia, taglio erba, etc. a fronte degli introiti che quest'ultima potrà derivare dalla pubblicità o altre fonti, pertanto gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi (art. 95, comma 7 del DLgs 50/2016);

CONSIDERATO che l'uso dell'impianto sportivo in parola da parte della Società sportiva concessionaria non sarà soggetto ad alcun pagamento tariffario, in quanto detto costo viene completamente assorbito dai costi che la Società dovrà sostenere per la gestione dell'impianto stesso;

DATO ATTO che le condizioni contrattuali sono stabilite negli allegati di gara costituiti dal Bando di Gara ed allegati, nonché dalla Convenzione, che non sono allegati alla presente determinazione, ma che rimangono depositati agli atti dell'Area Territorio e Ambiente;

DATO ATTO altresì, che la ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle disposizioni previste dalla Legge Regionale 7/10/2009 n. 40 "Testo unico della normativa in materia di sport" ed in particolare gli articoli n. 19 – 20 – 21 così come modificati dalla L.R. n. 23/2014;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lg.vo 50/2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 31/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e degli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali, è stato individuato l'ing. Maurizio Lo Faso quale Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Territorio e Ambiente Responsabili dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, e che di seguito si intendono integralmente riportati, di

DI AVVIARE le procedure di indizione della selezione contrattuale utilizzando la fattispecie cui all'art. 36 comma 2, lett a) del DLgs 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa in analogia a quanto disposto all'art. 95 del DLgs 50/2016;

DI DARE ATTO

- che le clausole contrattuali sono quelle contenute nel Bando di Gara e nella Convenzione, che non sono allegati alla presente determinazione, ma che rimangono depositati agli atti dell'Area Territorio e Ambiente;
- che non sono previsti costi per l'Amministrazione comunale;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing Maurizio Lo Faso Responsabile Area Territorio e Ambiente, il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 .

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile
Area Territorio e Ambiente
Ing. Maurizio Lo Faso

